



TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE

Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale

R.G. n. 1225/2019

Il Giudice designato Salvatore La Valle

all'esito dell'udienza fissata con le forme della trattazione scritta;

lette le note di trattazione scritta depositate dall'avv. TORCICOLLO GIUSEPPE PIO per parte ricorrente il 27.2.22;

preso atto che parte convenuta non ha depositato note di trattazione scritta;

considerato il recente subentro nella titolarità della causa del Giudice;

atteso il carico del ruolo;

rinvia per la discussione all'udienza del **25.11.2022**.

Il Giudice

visto l'art. 16 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, con il quale si dispone che *“1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022”*;

visto l'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, conv. con mod. in L. 17 luglio 2020 n. 77, ai sensi del quale *“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal*

deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”;

rilevato che l'art. 1, comma 3, lett. a) e lett. b) n. 7, del d.l. n. 125/2020, in vigore dall'8 ottobre 2020, previa modifica del d.l. n. 83/2020, conv. in L. 124/2020, ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto dall'art. 221, comma 2, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 per lo svolgimento dell'attività giudiziaria in modalità speciali per l'emergenza sanitaria da Covid-19;

visto l'art. 23 del d.l. n. 137/2020 come modificato dal d.l. n. 44/2021 e dal d.l. n. 105/2021;

visto da ultimo l'art. 1 del d.l. 24 dicembre 2021 n. 221, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 marzo 2022;

ritenuto che il presente procedimento rientra tra quelli che possono essere trattati secondo modalità cartolari;

DISPONE

che l'udienza già fissata abbia svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA

alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte termine sino a cinque giorni prima dell'udienza.

INVITA

i procuratori delle parti a procedere allo scambio mediante PEC delle note eventualmente depositate ed a depositare, ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito della nota scritta, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti

in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

AVVERTE

- che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
- che in caso di omesso deposito delle note scritte, si provvederà ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Locri, 04/03/2022

Il Giudice

dott. Salvatore La Valle